

Marca di  
valore  
corrente

**Alla REGIONE PIEMONTE - Settore Prevenzione e Veterinaria**  
**Corso Regina Margherita 153bis - 10122 TORINO (TO)**  
[prevenzioneeveterinaria@cert.regionepiemonte.it](mailto:prevenzioneeveterinaria@cert.regionepiemonte.it)

*per il tramite della A.S.L. del VCO - Dipartimento di Prevenzione*  
**SSD Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Animali**  
[spvareac@aslvco.it](mailto:spvareac@aslvco.it)

**Oggetto: Istanza di Riconoscimento** ai sensi dell'art. 10 REG CE 183 2005.

IL sottoscritto

nato a

Prov. |\_|\_|

il |\_|\_|/|\_|\_|/|\_|\_|\_|\_|

in qualità di legale rappresentante della Ditta

Ragione sociale

Codice fiscale |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_| partita I.V.A. |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

Con sede legale e/o amministrativa sita in

Indirizzo

C.A.P. - Comune

Prov. |\_|\_|

Telefono |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_| Fax |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

E-mail

e sede produttiva sita in (indicare solo se diversa dalla sede legale e/o amministrativa)

Indirizzo

C.A.P. - Comune

Prov. |\_|\_|

Telefono |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_| Fax |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

E-mail

## CHIEDE

*alla Regione Piemonte per il tramite dell'ASL del VCO, di essere riconosciuto ai sensi dell'art. 10 REG CE 183 2005 (barrare le voci per cui si chiede il riconoscimento, vedi retro):*

- Art. 10, comma 1, lettera a): commercializzazione di additivi di mangimi cui si applica il Regolamento (CE) 1831/2003 o di prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CE e di cui al capo 1 dell'allegato IV del Regolamento (CE) 183/2005;
- Art. 10, comma 1, lettera b);
- Art. 10, comma 1, lettera c) per:
- La fabbricazione per conto terzi e/o l'immissione in commercio;
  - La fabbricazione per il fabbisogno esclusivo dell'azienda.
- Art. 10, comma 3): allegato II" Impianti ed attrezzature" par. 10 lett. a) trasformazione di oli vegetali greggi ad eccezione di quelli che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 852/2004 (indicare il materiale di partenza oggetto di trasformazione e il prodotto immesso sul mercato);
- Art. 10, comma 3): allegato II" Impianti ed attrezzature" par. 10 lett. b) trattamento oleochimico di acidi grassi (indicare il materiale di partenza);
- Art. 10, comma 3): allegato II" Impianti ed attrezzature" par. 10 lett. c) produzione di biodiesel (indicare il materiale di partenza e il prodotto immesso sul mercato);
- Art. 10, comma 3): allegato II" Impianti ed attrezzature" par. 10 lett. d) miscelazione di grassi (indicare il materiale di partenza e il prodotto immesso sul mercato).

A tal fine allega alla presente (barrare le voci relative ai documenti allegati):

- Certificato o autocertificazione di iscrizione alla camera di Commercio, Industria ed Artigianato;
- Planimetria dell'impianto, vidimata dal richiedente, in scala non inferiore a 1:1000;
- Relazione tecnica, sottoscritta dal richiedente, da cui si evince il possesso dei requisiti strutturali, funzionali e procedurali dell'impianto correlati alla produzione effettuata;
- Copia del piano aziendale di controllo della qualità;
- Piano di monitoraggio delle diossine di cui al Regolamento della commissione (UE) n. 225/2012;
- Dati anagrafici relativi alla persona qualificata designata quale responsabile della produzione;
- Dati anagrafici relativi alla persona qualificata designata quale responsabile del controllo di qualità;
- N. 1 marca da bollo da 14.62 (quattordici/62) da applicarsi sull'attestato di riconoscimento.

Località \_\_\_\_\_

Lì |\_|\_|/|\_|\_|/|\_|\_|\_|\_|

In fede  
(Firma e timbro)

**Articolo 10, Regolamento CE 183/2005:**

**RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI NEL SETTORE DEI MANGIMI**

Gli operatori del settore dei mangimi assicurano che gli stabilimenti sotto il loro controllo e ai quali si applica il presente regolamento siano riconosciuti dall'autorità competente qualora tali stabilimenti espletino una delle seguenti attività:

- Fabbricazione e/o commercio di additivi di mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003 o di prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CEE e di cui al capo 1 dell'allegato IV del presente regolamento;
- Fabbricazione e/o commercio di premiscele preparate utilizzando additivi di mangimi di cui al capo 2 dell'allegato IV del presente regolamento;
- Fabbricazione ai fini del commercio o produzione per il fabbisogno esclusivo della propria azienda di mangimi composti utilizzando additivi di mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi di cui al capo 3 dell'allegato IV del presente regolamento.
- Trasformazione di oli vegetali greggi ad eccezione di quelli che rientrano nel campo di applicazione del REG CE 852 2004;
- Trattamento oleochimico di acidi grassi;
- Produzione di biodiesel;
- Miscelazione di grassi.